

PAOLA TARIGO

**NORMATIVA CIVILISTICA e AMMORTAMENTI  
FISCALI ANTICIPATI**

**Estratto da: Rivista di Diritto e Pratica Tributaria**  
**Volume LVI - (1985) - N. 2**



**PADOVA**  
**CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI**

**1985**

**Normativa civilistica e ammortamenti fiscali anticipati (\*)**

*Gli ammortamenti anticipati, ai sensi dell'art. 68 del d.p.r., 29 settembre 1973, n. 597, non costituiscono ammortamenti in senso proprio, bensì un accantonamento di utili, che può essere legittimamente proposto dagli amministratori all'assemblea, mediante la redazione del progetto di bilancio e dell'allegata relazione.*

*Per quanto riguarda gli ammortamenti ordinari il mero riferimento alla misura consentita dalla vigente normativa fiscale è insufficiente a chiarire i criteri adottati, essendo necessaria una motivazione sul rapporto concreto esistente tra i criteri fiscali e la misura del deperimento e del consumo effettivamente subiti dai beni della società nel corso dell'esercizio considerato.*

Trib. Milano (pres. Baldi, rel. Rordof), 12 gennaio 1984, C. e B. c. L'Ausiliare s.p.a.

(Il testo della sentenza è pubblicato, *retro*, 1984, II, 1313).

---

(\*) 1. - *Introduzione.*

La sentenza annotata presenta aspetti contrastanti nelle due parti fondamentali che affrontano, rispettivamente, i problemi della legittimità civilistica dell'iscrizione in bilancio degli ammortamenti anticipati e dei chiarimenti degli amministratori nella relazione circa i criteri adottati per l'ammortamento dei beni.

Difatti, in merito a quest'ultimo punto, la decisione del tribunale di Milano ribadisce principi ormai consolidati in giurisprudenza, e, principalmente, in quella milanese; viceversa, in tema di ammortamenti anticipati, si ritrovano elementi decisamente innovativi rispetto alle precedenti pronunce dello stesso tribunale e ad una in particolare (1) in cui era convenuta in giudizio la medesima società, in una fattispecie identica a quella oggetto della sentenza annotata.

Per queste ragioni appare rischioso voler trarre dalla pronuncia in esame conclusioni vevoli ai fini pratici in vista di un futuro orientamento del tribunale milanese sulla base delle nuove posizioni assunte in questo caso. Né si deve sottovalutare la sua portata innovativa, ritenendola sostanzialmente il frutto di quell'opera di «convincimento» attuato dalla dottrina in più riprese, anche se è possibile, ed anzi auspicabile, che la delicatezza dei problemi giuridici che essa suscita inducano la giurisprudenza a riesaminare la questione ed eventualmente a recuperare la posizione ortodossa inizialmente assunta.

2. - *La determinazione degli ammortamenti nella disciplina civilistica e tributaria.*

Il codice civile, come è noto, dispone che il valore attribuito alle immobilizzazioni materiali debba essere in ogni esercizio ridotto in proporzio-

---

(1) Trib. Milano, 4 settembre 1978, in *Giur. comm.*, 1981, II, 1019.

ne del loro deperimento e consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento (2).

L'orientamento, pressoché unanime, della dottrina e della giurisprudenza, tende ad escludere un'identità di significato tra i termini deperimento e consumo; si ritiene, invece, che l'ammortamento debba essere commisurato alla riduzione di valore subita dal bene, sia per effetto del suo logorio materiale a seguito dell'utilizzo, sia per effetto del processo di superamento tecnologico a cui è soggetto (3).

La stessa terminologia è utilizzata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, all'art. 68, 3° comma: infatti i coefficienti di ammortamento ministeriali sono determinati in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. In linea di massima si può attribuire alla disposizione in esame un contenuto analogo a quello della disposizione civilistica, considerato che la normativa tributaria dovrebbe tendere all'adeguamento della determinazione del reddito fiscale ai «principi di competenza economica» (4).

(2) Un problema che in passato ha suscitato vivaci discussioni in dottrina, sia a livello di studi aziendali che giuridici, è stato quello della funzione del processo di ammortamento, per il cui esame, sotto il profilo della legittimità civilistica, si rinvia allo scritto fondamentale di G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965, 100. Sui diversi orientamenti R. Poli, *Problemi attuali di valutazione delle immobilizzazioni*, in *Il bilancio di esercizio, Problemi attuali*, 1978, 95. Attualmente sembra, comunque, del tutto superata la teoria che individua nell'ammortamento un processo di accantonamento, mirante alla ricostruzione del costo di rinnovo degli impianti. Si veda in argomento: G. Grippo, *Fondi di ammortamento, fondi di rinnovamento e gestione sociale*, in *Giur. comm.*, 1977, II, 57, nota alla sentenza del trib. Torino, 11 giugno 1976, *ivi*, 57, in cui è ribadita la necessità di procedere alla copertura del costo di futuri impianti mediante la costituzione di apposite riserve, evitando in tal modo che il processo di ammortamento possa essere influenzato dalle politiche seguite dagli amministratori nella gestione.

(3) In tal senso: A. Arrigoni, *Ammortamenti anticipati e «doppio binario»*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 1032; G.E. Colombo, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, in *Riv. soc.*, 1980, 1184; G. Falsitta, *Ancora alcune precisazioni intorno all'ammortamento anticipato e alle plusvalenze accantonate e reinvestite*, in *Giur. comm.*, 1981, I, 150; G. Tomasin, *Contrasti veri ed apparenti fra normativa civilistica e tributaria in materia di bilancio e i principi contabili*, in *Rass. trib.*, 1980, I, 59; P.G. Jaeger, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Milano, 1980, 65; C. Bafile, *Considerazioni sui requisiti e sugli effetti del bilancio nella determinazione del reddito di impresa*, in *Rass. trib.*, 1984, I, 174; in una posizione particolare: F. Chiomenti, *Ammortamenti anticipati*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, 123, ritiene che l'ammortamento potrebbe tener conto non solo del deperimento fisico e del superamento tecnologico avvenuto, ma anche dell'obsolescenza prevedibile.

(4) Infatti, nell'art. 2, p. 16, l. 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, è disposto che «la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali» sarà informata a «criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo». In argomento: G. Falsitta, *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa*, in *Riv. soc.*, 1981, 880; G. Tomasin, *op. ult. cit.*, 55. Anche di recente, il Ministero delle finanze, in tema di interessi per ritardato rimborso di imposte pagate, ha avuto occasione di ribadire che, stante il richiamo della legge delega ai principi di competenza economica, «il reddito di impresa mutua, nella sostanza, la sua determinazione concettuale da quello economico-civilistico della disciplina aziendalistica, sebbene mitigato da alcune limitazioni dovute ad esigenze di ordine fiscale», *Circ. min.* 20 dicembre 1983, n. 53/9/1605, in *Boll. trib. inf.*, 1984, 129.

Dalla sentenza annotata risulta che gli amministratori, nella fattispecie in esame, hanno determinato gli ammortamenti «civilistici» mediante l'applicazione dei coefficienti fiscali ministeriali, limitandosi a spiegare nella propria relazione che i criteri seguiti «tengono conto del degrado dei beni per l'usura materiale e fisica, come di ogni altra causa rilevante a tale effetto» e che sono stati applicati in conformità al disposto dell'art. 2425, n. 1, codice civile, nonché nella misura consentita dalla vigente normativa fiscale.

L'insufficienza di tali motivazioni e l'inadeguatezza di un ammortamento prefissato a quote costanti può essere valutata sulla base delle seguenti considerazioni. Il legislatore ha posto a carico degli amministratori tre distinti obblighi: l'obbligo primario è quello di valutare i beni in aderenza al principio generale di precisione (art. 2423, 2° comma, c.c.); il secondo, è quello di calcolare l'ammortamento in modo tale che la quota a carico dell'esercizio esprima la diminuzione di valore subita dal bene (art. 2425 c.c.); il terzo, è quello di indicare nella relazione il criterio scelto nell'ammortamento e le eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio (art. 2429 *bis* c.c.)

È chiaro che, nonostante l'identità di termini tra disciplina civilistica e fiscale in tema di ammortamenti, l'adozione di piani di ammortamento prefissati a quote costanti, in sede di redazione del bilancio di esercizio, presenta, in relazione agli obblighi sopra menzionati, aspetti di dubbia liceità. Infatti, sotto un profilo economico, a cui si richiama la normativa del codice utilizzando i vocaboli «deperimento» e «consumo», può sembrare inverosimile che nel corso della vita utile del cespite i due fattori incidano, sia pure globalmente, in modo costante da un esercizio all'altro (5).

Nel caso di specie, poi, come ha efficacemente messo in luce lo stesso tribunale, il calcolo forfettario era eccessivo, poiché basato su una percentuale superiore a quella che si sarebbe resa applicabile in relazione alla vita media riscontrata per gli altri vagoni ferroviari di proprietà sociale. La sentenza, peraltro, non si sofferma su una ipotizzabile violazione del principio di precisione. Sembra riconoscere, invece, agli amministratori un certo potere discrezionale nella valutazione, purché l'esercizio di tale discrezionalità sia adeguatamente motivato nella loro relazione. In questa ottica agli amministratori sarebbe consentito di calcolare degli ammortamenti *à forfait*, a condizione che siano chiarite nella relazione le circostanze che li hanno indotti ad operare questo tipo di scelta.

3. — *Il principio di chiarezza e l'obbligo imposto agli amministratori di indicare nella relazione i criteri seguiti nella determinazione degli ammortamenti.*

Anche per quanto riguarda il terzo obbligo, cui si faceva cenno sopra,

(5) Sulla illiceità civilistica dell'ammortamento a quote costanti: G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 103; A. Arrigoni, *Ammortamenti anticipati e «doppio binario»*, cit., 1037. Lo si ritiene invece ammissibile per i beni immateriali, considerata la diversa formulazione dell'art. 2425, p. 4, c.c. Si veda P.G. Jaeger, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 66. Sulla problematica relativa all'applicazione dei coefficienti ministeriali fiscali in sede di redazione del bilancio di esercizio: G.E. Colombo, *Una giurisprudenza «torinese» sui bilanci?*, in *Giur. comm.*, 1976, II, 200; S. Pansieri, *La legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati*, in *Rass. trib.*, 1984, I, 111; G. Falsitta, *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa*, cit., 908.

consistente nella motivazione dei criteri adottati, la relazione degli amministratori della società convenuta era estremamente lacunosa; in effetti, in luogo dell'indicazione del criterio utilizzato, si parafrasava la disposizione del codice civile e si richiamava la disciplina fiscale.

È evidente che la parafrasi della disposizione dell'art. 2425 c.c., non rappresenta l'indicazione di un criterio, perché la norma impone solo l'iscrizione in bilancio di un valore «preciso», lasciando liberi gli amministratori di ricostruirlo secondo il criterio che ritengono più idoneo. D'altra parte, il rinvio al d.p.r. 597/1973, non spiega comunque perché si è ritenuto di applicare una percentuale piuttosto che un'altra, o un ammortamento a quote costanti anziché crescenti o decrescenti (6).

Sembra quindi da condividere la decisione del tribunale nella parte che ha dichiarato la nullità della delibera assembleare, con cui è stato approvato il suddetto bilancio, per violazione del principio di chiarezza.

Questa nuova pronuncia si allinea alle precedenti in materia di bilancio del tribunale di Milano, che, a partire da una sentenza ormai storica del 1968, ha costantemente ribadito l'importanza dei principi di chiarezza e di precisione in relazione alle finalità pubblicistiche del bilancio di esercizio (7).

L'evoluzione di questa giurisprudenza è stata molto lenta e faticosa. Dapprima contraria a qualsiasi sindacato sull'operato degli amministratori, se non in ipotesi di violazioni gravi e manifeste della legge (8); in un secondo momento spinta a vagliare la legittimità delle poste di bilancio dalla norma penale dell'art. 2621, codice civile, che era peraltro inoperante in tutti i casi in cui non si poteva ravvisare un intento fraudolento degli amministratori e quindi non vi era reato per insussistenza dell'elemento soggettivo (9).

Poi giunge alla formulazione del «principio di ragionevolezza» e comincia ad allontanarsi dalla disposizione penale nel tentativo di inquadrare il problema nell'ambito civile del principio di precisione (10).

Infine, con la piena rivalutazione del principio di precisione, ed in particolar modo del principio di chiarezza, dimostra il suo completo distacco da un'ottica patrimonialistica fondata su istanze a carattere privato e si

(6) Sull'indicazione dei criteri di determinazione degli ammortamenti nella relazione degli amministratori, E. Simonetto, *Il bilancio di esercizio*, I, Padova, 1982, 100; S. Pansieri, *Interesse ad agire, funzione informativa del bilancio e principio di «chiarezza»*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 468.

(7) Trattasi della sentenza del Trib. Milano, 23 dicembre 1968, in *Casi e materiali di dir. comm.*, vol. II, *Società per azioni*, 1438.

(8) Si veda ad esempio: Cass., 19 gennaio 1922, in *Riv. dir. comm.*, 1922, II, 219. Per una riesamina dei precedenti orientamenti dottrinali: E. Bocchini, *Il bilancio delle imprese*, 1979, 23; B. Libonati, *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, 1978, 13; A. Irace, *Reddito e patrimonio nell'informazione contabile*, 1981, 13.

(9) In tema di bilancio falso ai sensi dell'art. 2621, c.c., Cass., 15 giugno 1959, n. 1825, in *Giur. it.*, 1959, I, c. 1047. Sui rapporti tra gli artt. 2423 e 2621, c.c., P. Nuvolone, *Il bilancio delle società di fronte alla legge penale*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese*, Milano, 1981, 645; A. Bartulli, *Le violazioni in materia di bilancio: aspetti penalistici*, in *Il bilancio di esercizio, Problemi attuali*, 1978, 399.

(10) Sul principio della ragionevolezza: Cass., 31 maggio 1966, n. 1450, in *Casi e materiali di dir. comm.*, cit., 1430; App. Milano, 24 settembre 1971, in *Casi e materiali di dir. comm.*, cit., 1450; Cass., 5 dicembre 1973, n. 3314, in *Giur. comm.*, 1974, II, 127; Trib. Roma, 13 settembre 1977, *ivi*, 1978, II, 100.

ricollega alle finalità pubbliche del bilancio, che deve fornire alla generalità dei soggetti una serie di informazioni sulla consistenza e composizione del patrimonio sociale e sui singoli componenti reddituali.

Il principio di chiarezza è effettivamente osservato quando il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite sono redetti a norma degli artt. 2424 e 2425 *bis* c.c., e la relazione dell'organo amministrativo contiene tutti gli elementi e i dati richiesti dall'art. 2429 *bis* c.c. Pertanto il rinvio a disposizioni fiscali, che si pongono al di fuori di questo *corpus* normativo, non rappresenta una valida giustificazione dei criteri seguiti nella determinazione degli ammortamenti.

In merito a queste censure avanzate dall'attore, quindi, la decisione del tribunale non presenta aspetti particolari, se non per quanto riguarda una eccessiva rilevanza chiarificatrice attribuita alle informazioni fornite verbalmente dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Tali chiarimenti potrebbero forse sanare la mancata indicazione dei criteri adottati solo se fossero verbalizzati; in questa ipotesi, infatti, sia i soci assenti che i terzi potrebbero prenderne visione al momento del deposito degli atti stessi presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c. (11).

La rigidità con cui il tribunale ha vagliato la relazione degli amministratori subisce, inoltre, forti attenuazioni nell'esame dalla seconda censura posta alla sua attenzione, relativa al problema della iscrivibilità in bilancio degli ammortamenti anticipati. Lasciando a dopo l'analisi di questa questione, preme per ora evidenziare che la decisione commentata ha ritenuto lecita l'iscrizione in una posta globale degli ammortamenti ordinari e di quelli anticipati, poiché tale grave lacuna del bilancio era colmata dalle «esaurienti precisazioni contenute nell'allegata relazione degli amministratori» (12). Tale «salvataggio» non sembra peraltro in accordo con le disposizioni del codice civile, che prevedono una specifica disciplina del bilancio e del conto profitti e delle perdite da un lato e della relazione degli amministratori dall'altro e quindi un contenuto autonomo per i due documenti (13).

La decisione suscita inoltre gravi perplessità ove si tenga conto che nella fattispecie in esame i raggruppamenti operati, lungi dall'essere di scarso rilievo nell'ambito del patrimonio dell'impresa, includevano poste di natura profonda-

(11) In tale senso Cass., sez. I, 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. comm.*, 1978, II, 46. Nella indicata ipotesi, secondo G. E. Colombo, *La giurisprudenza recente sull'invalidità dell'approvazione del bilancio di società per azioni*, in *Riv. dott. comm.*, 1972, 19, sarebbe configurabile un'azione di annullamento per vizio del procedimento di approvazione, a seguito del deposito, nei 15 giorni precedenti l'assemblea, di documenti non rispondenti alle indicazioni di legge.

(12) Riconoscono alla relazione degli amministratori l'idoneità a sanare i punti oscuri del bilancio: trib. Milano, 8 ottobre 1970, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, c. 416; trib. Milano, 16 luglio 1973, in *Giur. comm.*, 1974, II, 87; App. Roma, 10 giugno 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, 639; trib. Milano, 30 maggio 1977, in *Giur. comm.*, 1977, II, 676; Cass. 28 luglio 1977, *ivi*, 1978, II, 33; trib. Milano, 5 marzo 1979, *ivi*, 1980, II, 108; trib. Milano, 3 dicembre 1981, in *Le società*, 1982, 216; Cass. 16 dicembre 1982, n. 6942, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 197.

(13) In tale senso: G.E. Colombo, *Panorami di giurisprudenza - Bilancio*, in *Giur. comm.*, 1981, I, 104; A. Irace, *op. cit.*, 55; S. Pansieri, *La legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati*, *cit.*, 103; P.G. Jaeger, *Relazioni, verbali, allegati e chiarezza del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1978, II, 33.

mente diversa e sulla quale lo stesso tribunale ha avuto modo di soffermarsi a lungo (14).

4. — *Il problema della legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati e il principio di connessione necessaria.*

Molto più interessante è la decisione del tribunale in merito alla questione della legittimità civilistica dell'iscrizione in bilancio degli ammortamenti anticipati. Si tratta, come è noto, di un istituto della disciplina tributaria che consente di portare in detrazione una quota non superiore al 15% del costo del cespite in ciascuno dei tre periodi d'imposta consecutivi a partire da quello in cui il bene è utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. La deduzione è riconosciuta a titolo di «ammortamento anticipato» e prescinde completamente dal deperimento e consumo del bene, non essendo legata al verificarsi di alcun presupposto di carattere oggettivo o soggettivo: può essere effettuato infatti «in ogni caso» in aggiunta alle quote ordinarie risultanti dall'applicazione dei coefficienti ministeriali.

L'istituto, che ha finalità agevolative, rinvia temporaneamente la tassazione, consentendo di detrarre in tre periodi di imposta costi che sotto il profilo civilistico sono di competenza di esercizi futuri. Usufruento di questo beneficio, puramente fiscale, si viola non solo il principio di competenza, ma anche quello di precisione poiché il valore attribuito al bene non viene determinato in base al suo effettivo degrado fisico ed economico (15).

(14) Nonostante l'inderogabilità delle disposizioni di legge in materia, si ritengono leciti, infatti, i raggruppamenti di poste purché irrilevanti e insignificanti. Sul punto G.E. Colombo, *La giurisprudenza recente sull'invalidità dell'approvazione del bilancio*, cit., 26; P.G. Jaeger, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 36. Più esplicitamente la IV direttiva Cee consente all'art. 4, p. 3 lett. a), un raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite qualora rappresentino solo un importo irrilevante rispetto all'obiettivo di chiarezza dei conti annuali, e alla lett. b), quando il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nell'allegato le voci raggruppate vengano rappresentate distintamente. Una precedente pronuncia della Cassazione ha peraltro escluso la nullità della delibera assembleare che ha approvato un bilancio contenente gravi raggruppamenti di poste in presenza di riferimenti e chiarimenti risultanti dalla relazione degli amministratori: si veda: Cass., sez. I, 28 luglio 1977, n. 3373, cit.

(15) Il principio di competenza non è esplicitamente disposto dalle norme del codice civile, ma il suo accoglimento è desumibile da svariate disposizioni; così, a titolo meramente esemplificativo, dall'art. 2426 sui ratei e risconti, la cui esistenza trae origine dalla necessità di ripartire i componenti positivi e negativi di reddito in relazione alla quota di competenza di ciascun esercizio, indipendentemente dal manifestarsi del movimento numerario. Ancora, dall'obbligo, posto a carico degli amministratori, di procedere agli accantonamenti previsti dall'art. 2425 bis c.c., per i fondi di liquidazione e previdenza, per la copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni, per gli oneri fiscali ed altri oneri specifici. L'attrazione di tali componenti negativi al conto profitti e perdite è infatti giustificabile unicamente sulla base del principio di competenza. Su questa linea: G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 119; P.G. Jaeger, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., 114; G. Falsitta, *Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio di esercizio*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 221, nota 71, a confutazione della contraria opinione espressa da F. Gaffuri, *La documentazione contabile delle passività fiscali relative all'esercizio dell'impresa*, in *Impresa, ambiente e pubbl. amm.*, 1978, 569.

La questione della legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati è rilevante in relazione al disposto dell'art. 74, 3° comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, che accoglie un principio di «connessione necessaria tra i costi detraibili ai fini fiscali e costi imputabili al conto profitti e perdite» (16). Infatti la deducibilità fiscale di qualsiasi componente negativo di reddito è consentita a condizione che esso concorra alla formazione dell'utile civilistico (17).

Il tribunale di Milano, nella citata sentenza del 1978, impostando con coerenza il problema, aveva delimitato l'applicazione degli ammortamenti anticipati al solo ambito tributario. Si escludeva, infatti, la loro iscrizione nel bilancio di esercizio perché contraria ai principi di precisione e di competenza, che costituiscono, insieme con quello di chiarezza, «i cardini della struttura prevista dall'attuale ordinamento civile» (18).

##### 5. - *Gli ammortamenti anticipati come riserve di utili: problemi civilistici.*

Con la sentenza annotata il tribunale di Milano, sotto il profilo della legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati, non muta la posizione assunta precedentemente ed anzi afferma, a chiare lettere, che l'incompatibilità degli ammortamenti anticipati ai principi informativi del bilancio, così come delineati dall'ordinamento civile, «appare concetto persino ovvio».

Le conclusioni a cui peraltro giunge sono profondamente diverse: tenta, infatti, di dimostrare che in realtà gli ammortamenti anticipati sono tali solo «sulla scorta della terminologia adoperata in sede fiscale» mentre sotto il profilo dell'ordinamento civile costituiscono utili di esercizio non distribuiti che, in quanto tali, devono confluire in un fondo di riserva.

L'impostazione non è nuova: il tribunale l'ha mutuata da un'autorevole

(16) G.C. Croxatto, *Disposizioni generali sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, retro, 1973, II, 1131.

(17) Per una approfondita analisi sul punto si rinvia a G. Falsitta, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e «bilancio fiscale»*, in *Rass. trib.*, 1984, I, 137. L'Autore, partendo dal presupposto che il nostro ordinamento ha accolto un principio di dipendenza del reddito fiscale dall'utile del bilancio di esercizio, sostiene che tale legame assume, in determinate ipotesi, la foggia di «dipendenza rovesciata». Con questo concetto si fa riferimento al fenomeno di dipendenza della disciplina civilistica dalle norme fiscali sul reddito di impresa. Esso si verificherebbe nel momento in cui gli amministratori, in sede di formazione del bilancio, sono indotti a seguire la normativa tributaria per poter usufruire di taluni vantaggi fiscali. A questo si può obiettare che il nostro sistema giuridico, fortunatamente, non ha ancora accolto il principio di dipendenza rovesciata, principio che, ad esempio, è già stato introdotto in Germania. In effetti la dottrina tedesca è pervenuta alla formulazione ed elaborazione di tale principio sulla base dell'esistenza di una disposizione, contenuta nella disciplina commerciale sul bilancio, che consente la valutazione di beni in base a criteri fiscali. Sul principio della *Massgeblichkeit*, G.C. Croxatto, intervento al convegno su *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, Padova, 340; Tipke, *Steuerrecht*, VIII ed., 1981, 231. Pertanto, si ha propriamente una «dipendenza rovesciata» quando l'applicazione della normativa tributaria, in sede di formazione del bilancio di esercizio, è disposta dalle stesse norme di diritto commerciale.

(18) Trib. Milano 4, settembre 1978, *loc. cit.*, 1038.

dottrina e ad essa, sia pure non ancora nella sua più recente elaborazione, aveva già fatto esplicito riferimento in una precedente sentenza (19).

La tesi, nonostante fosse suscettibile di numerose altre critiche, fu censurata per violazione del principio di chiarezza, poiché si riteneva inammissibile inserire tra gli ammortamenti un fondo di riserva creando confusione tra un'attività di mera valutazione della consistenza del patrimonio sociale ed un'esplicazione del potere di disposizione di una quota del patrimonio medesimo (20).

Nel frattempo la tesi della dottrina è stata parzialmente riformulata, suggerendo la collocazione della «riserva», relativa agli ammortamenti anticipati, tra le altre poste del patrimonio netto in modo da non creare confusione in bilancio e rispettare il principio di chiarezza (21).

Indubbiamente questa impostazione, ora accolta dal tribunale di Milano, ha il notevole pregio di tentare un superamento dei problemi e degli ostacoli di natura civilistica che impediscono agli amministratori di usufruire dei benefici fiscali connessi ad una anticipazione degli ammortamenti, evitando un'interpretazione dell'art. 74, contraria alla sua *ratio* (22). Peraltro gli espedienti adottati, se in qualche modo sembrano evitare, sotto un profilo formale, la violazione dei principi di bilancio disposti dall'art. 2423, codice civile, pongono comunque il problema della legittimità del potere degli amministratori di proporre, non nella loro relazione, bensì in sede di redazione del progetto di bilancio, la destinazione a riserva di utili netti. Una attenta interpretazione delle disposizioni del codice civile sul procedimento di formazione, controllo e approvazione del bilancio di esercizio militano a favore della tesi dell'inesistenza di questo presunto potere (23).

(19) G. Falsitta, *Sulla solubilità di un preteso contrasto tra norme fiscali e norme civili in tema di ammortamenti anticipati*, in *Rass. trib.*, 1979, I, 13; G. Falsitta, *Ancora alcune precisazioni intorno all'ammortamento anticipato e alle plusvalenze accantonate e reinvestite*, cit., 1981, I, 149. La sentenza è quella del Trib. Milano, 10 settembre 1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, 176.

(20) L'obiezione, di cui si è appropriato il tribunale, è stata sollevata da G.E. Colombo, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, cit., 1188.

(21) G. Falsitta, *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa*, cit., 917.

(22) L'art. 74, 3° comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, richiedendo l'imputazione al conto profitti e perdite ai fini della deducibilità fiscale di «costi ed oneri», si propone di impedire il verificarsi di situazioni in cui il contribuente usufruisca di agevolazioni che consentono una riduzione del reddito fiscale, mantenendo la disponibilità di un utile distribuibile e non tassato. In tale senso: G.C. Croxatto, intervento al convegno su *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, cit., 340; G. Tomasin, *Contrasti veri ed apparenti fra normativa civilistica e tributaria in materia di bilancio e i principi contabili*, cit., 64; G. Falsitta, *op. ult. cit.*, 916. La necessaria imputazione al conto profitti e perdite «civilistico» comporta l'impraticabilità di quelle soluzioni che prevedono la detrazione degli ammortamenti anticipati in base a scritture extracontabili o conti d'ordine: E. Gustarelli, *Il reddito di impresa nella riforma tributaria*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese*, cit., 636; A. Cicognani, *L'imposizione del reddito di impresa*, Padova, 1980, 124; E. Nuzzo, *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, 1982, I, 616; G. Mazza, *Il bilancio e la dichiarazione dei redditi*, in *Il bilancio di esercizio, Problemi attuali*, cit., 310. Per una recente riesamina delle varie tesi si veda: C. Bafile, *op. cit.*, 155.

(23) In questo senso si sono espressi oltre a G.E. Colombo, *Disciplina del*

La questione, di rilevante interesse, investe non solo gli ammortamenti anticipati, ma in generale tutte le ipotesi in cui la normativa fiscale consente la detrazione di «costi ed oneri» che non rappresentano sotto il profilo civilistico componenti negativi dell'utile dell'esercizio.

Ciò che occorre chiarire, in via preliminare, è il collegamento esistente tra formazione del bilancio, delibera di approvazione e delibera di destinazione degli utili sotto un triplice profilo: per quanto concerne, in primo luogo, l'aspetto temporale; secondariamente, la natura di questi atti; infine le sfere di competenza entro cui agiscono gli organi sociali.

6. — *Formazione del bilancio, delibera di approvazione e delibera di destinazione degli utili: consequenzialità temporale.*

Non sussistono dubbi circa la collocazione cronologica dei tre momenti citati: il codice civile prevede nella sezione IX, capo V, libro V, intitolata al bilancio, l'obbligo di redigerlo unitamente al conto dei profitti e delle perdite e di comunicarlo con la relazione e i documenti giustificativi al Collegio sindacale entro un certo termine. Segue il deposito presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvata. Infine l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio e a deliberare sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non è necessario entrare nel merito della discussione circa la contestualità o meno delle due delibere: la fase che assume invece rilievo, ai fini della presente analisi, è quella iniziale in cui gli amministratori predispongono il bilancio di esercizio con la relativa relazione (24).

La tesi formulata in dottrina, ed accolta dal tribunale, postula che gli amministratori possono, già in tale fase, esprimere proposte sull'accantonamento dell'utile a riserva con il corollario della legittimità di iscrivere in bilancio dette poste prima che su tale iscrizione si sia espressa l'assemblea, modificando l'ammontare dell'utile di esercizio da esporre nel bilancio stesso.

Ora, alla luce della procedura imposta dal codice, si può ritenere conforme a legge tale postulato: nulla osta alla possibilità che l'organo amministrativo esponga nella sua relazione al bilancio alcune proposte in relazione alla destinazione dell'utile di esercizio, in applicazione delle disposizioni legali e statutarie, fornendo eventuali suggerimenti circa la convenienza della società a distribuire ciò che residua o a deliberarne l'accantonamento in riserva facoltativa in vista di determinati obiettivi. Questa proposta contenuta nella relazione non incide sulla determinazione dell'utile di bilancio.

Tale postulato non dimostra però la legittimità del corollario che da esso si vuol far discendere: l'iscrizione della «riserva» relativa all'ammortamento anticipato si verrebbe, infatti, a collocare nella fase centrale del procedimento di formazione del bilancio, in quanto determinerebbe l'imputazione di determinati «costi» al conto profitti e perdite e quindi inciderebbe direttamente sulla determinazione dell'utile di bilancio.

È chiaro che, così procedendo, viene invertita la successione cronologica imposta dalla legge: si anticipa cioè la creazione delle riserve rispetto alla

---

*bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, cit., 1188; A. Arrigoni, *Ammortamenti anticipati e «doppio binario»*, cit., 1044; G.C. Croxatto, *op. ult. cit.*, 342.

(24) Sui rapporti tra delibera di approvazione del bilancio e delibera di destinazione degli utili cfr. C. Sasso, *Le società per azioni, Il bilancio*, 1981, 426 e segg. e B. Libonati, *op. cit.*, 63.

determinazione dell'utile. Tale inversione, non solo comporta delle infrazioni sul piano procedurale, ma produce anche effetti sostanziali sul bilancio, in relazione allo scopo per cui è redatto. La stessa dottrina ha sostenuto, infatti, che «uno degli scopi principali cui il bilancio adempie (e trattasi, forse dello scopo essenziale) consiste nelle determinazioni dei risultati di gestione del periodo di riferimento all'ulteriore fine di quantificare la misura degli utili distribuibili» (25). Pare superfluo osservare che quale che sia il tipo di approccio al problema, a seconda cioè che si ritenga preminente la funzione del bilancio di dimostrazione della situazione patrimoniale ovvero la funzione di determinazione dell'utile di esercizio, tale procedura non consente una piena realizzazione né dell'uno né dell'altro scopo (26).

7 - *La natura del bilancio come atto degli amministratori o dell'assemblea.*

Più delicata è la questione, vivacemente discussa in dottrina, che attiene alla natura del bilancio, come atto degli amministratori o dell'assemblea, in relazione al collegamento esistente tra la fase della sua formazione e la fase deliberativa dell'assemblea.

È noto, difatti, come la dottrina sia tuttora divisa tra coloro che accolgono la tesi nettamente dominante secondo cui gli amministratori si limitano a predisporre un progetto di bilancio che assume rilevanza esterna solo ad avvenuta approvazione da parte dell'assemblea, diventando atto della società, e coloro che sostengono, per converso, la competenza esclusiva dell'organo di gestione, configurando il bilancio come «atto degli amministratori» (27).

I dubbi sorgono in relazione al disposto dell'art. 2364, 1° comma, c.c., in cui è previsto che «l'assemblea ordinaria approva il bilancio», mentre il precedente codice di commercio, con una formulazione più ampia, prevedeva, non solo il potere dell'assemblea di approvare il bilancio, ma anche quello di discuterlo e di modificarlo.

Questo breve accenno alla problematica della natura del bilancio può forse meglio chiarire le relazioni esistenti tra la fase valutativa, attinente alla sua redazione, e la fase deliberativa, attinente alla sua approvazione, nonostante richieda una preventiva presa di posizione in merito al terzo aspetto a cui si è accennato sopra, relativo alla individuazione dei poteri e delle sfere di competenza degli organi sociali.

In sostanza chi ritiene che il bilancio sia atto degli amministratori, ammette il loro potere discrezionale nel procedimento valutativo e nega il potere dell'assemblea di modificare i dati esposti, potendo solo approvarli o non approvarli, ma non discuterli o rettificarli (28). Per contro i sostenitori della tesi del bilancio quale «atto della società», ritengono che tale documento rilevi solo come «progetto» interno fino a che non sia intervenuto il consenso assembleare.

Tale contrasto dottrinale, però, verte solo sui poteri «valutativi» degli

(25) G. Falsitta, *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del «conto profitti e perdite» delle società per azioni*, in *Impresa, ambiente e pubbl. amm.*, 1977, 240, con ampi riferimenti dottrinali sull'argomento.

(26) Per una riesamina di queste tesi si veda: A. Irace, *op. cit.*, *passim*.

(27) Si rinvia all'ampia bibliografia citata da P.G. Jaeger, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, *op. cit.*, 8.

(28) Su questa linea: B. Libonati, *op. cit.*, 33 segg., G. Ferri, *Le società*, 1971, 566.

amministratori, ma non sfiora la questione dell'esistenza di eventuali poteri «dispositivi» in capo ai medesimi. In effetti anche quella parte della dottrina minoritaria che ritiene il bilancio «atto degli amministratori», ammette pacificamente che tali poteri attengono esclusivamente l'ambito «valutativo», restando comunque al di fuori dell'ambito «dispositivo», che è riservato all'assemblea (29).

8. — *Il «potere valutativo» degli amministratori ed il «potere dispositivo» dell'assemblea.*

Riguardo infine all'ultimo aspetto, cioè quello della individuazione delle sfere di competenza entro cui agiscono gli amministratori, è anzitutto da osservare che le disposizioni del codice civile escludono, in modo inequivocabile, che si possa configurare in capo ad essi un potere dispositivo del patrimonio sociale: solo l'assemblea può deliberare in merito alla distribuzione degli utili ai sensi dell'art. 2433, 1° comma, codice civile.

Il fatto che tale disposizione preveda solo l'ipotesi della distribuzione degli utili, e non quella della loro destinazione a riserva, non deve, d'altra parte, trarre in inganno. Per disposizione di legge l'assemblea non può disporre di quella parte degli utili netti che ogni anno, se ne ricorrono i presupposti, deve alimentare la riserva legale. Si tratta di norma imperativa posta a tutela dei diritti dei terzi e come tale non è derogabile per volontà dei soci.

Altrettanto si può dire per le riserve statutarie, fatta salva la possibilità, in questa ipotesi, di modificare od eliminare la clausola dello statuto sociale che impone la destinazione a tali riserve di parte degli utili netti.

Restano le riserve facoltative, ma è evidente che la loro costituzione si pone in alternativa alla distribuzione degli utili. Pertanto se all'assemblea spetta per legge il potere di deliberare sulla distribuzione degli utili, spetta per converso il potere di deliberarne la non distribuzione e l'accantonamento a riserva disponibile.

Nessun autore, d'altronde, né la sentenza annotata, ha mai contestato la titolarità esclusiva di questo potere in capo all'assemblea (30).

9. — *La configurabilità civilistica di un «potere propositivo» degli amministratori in sede di formazione del bilancio di esercizio.*

Il punto cruciale sembra essere, allora, quello della configurabilità, sulla base delle vigenti disposizioni del codice civile in materia di bilancio, di un «potere propositivo» degli amministratori, di un potere, cioè, che consenta agli amministratori di procedere ad un accantonamento degli utili in sede di formazione del bilancio dell'esercizio in cui questi sono stati prodotti, alterando così l'ammontare dell'utile di esercizio stesso (31).

(29) B. Libonati, *op. cit.*, 198 e segg.

(30) Su questo punto anche G. Falsitta sembra essere concorde. L'Autore sostiene infatti che «l'accantonamento a riserva può essere proposto dagli amministratori, ma deve essere deliberato dall'assemblea in conformità alle regole di diritto societario che governano la fattispecie», *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporto tra bilancio civile e «bilancio fiscale»*, *op. cit.*, 143.

(31) Sul «potere propositivo degli amministratori», G. Falsitta, *op. ult. cit.*, 143.

La forzatura del sistema di legge, connesso con l'accoglimento della tesi della sussistenza di tale potere, è evidente: vi è un salto logico nel momento in cui si tenta di estendere tale potere propositivo dalla sfera valutativa a quella dispositiva. Un potere propositivo è infatti legittimamente configurabile nell'ambito di quella generale attività di valutazione del patrimonio sociale che conduce alla presentazione all'assemblea del «progetto di bilancio»; anzi ad avviso di alcuni, come si è visto sopra, si tratta di un potere molto più ampio che si colloca ad un livello superiore della mera «proposta» e consente di qualificare il bilancio, non come progetto, ma come un atto intrinsecamente perfetto, anche se in grado di produrre effetti giuridici solo ad approvazione avvenuta (32).

Si può inoltre legittimamente ritenere che in concreto l'esercizio di un potere propositivo consenta all'organo amministrativo di formulare nella relazione suggerimenti circa la destinazione dell'utile di esercizio. L'ammissibilità di un simile operato non trova, infatti, argomenti contrari nella legge, poiché non invade la sfera entro cui l'assemblea stessa esercita il suo potere dispositivo espressamente previsto dal codice civile. La proposta potrà essere successivamente accolta dai soci, oppure modificata in tutto o in parte, senza alcuna conseguenza sia sul piano procedurale che per quanto attiene, più da vicino, alla rappresentazione della situazione patrimoniale e la dimostrazione dell'utile di esercizio conseguito.

Viceversa, se si volesse accogliere l'opinione di coloro che ritengono configurabile un potere propositivo degli amministratori, che consenta loro di iscrivere in bilancio, quali poste del patrimonio netto, riserve costituite con quote di utile prodotto nell'esercizio stesso cui il bilancio si riferisce, si dovrebbe pervenire a conclusioni profondamente diverse.

In primo luogo c'è da chiedersi se, nonostante si tratti di una «proposta», questa possa rientrare nella competenza degli amministratori a cui sono demandate funzioni esclusivamente valutative: la natura di mero «progetto», che la dottrina maggioritaria riconosce al bilancio fino a che non sia stato approvato, dovrebbe infatti essere interpretata alla luce dei poteri spettanti per legge all'organo di gestione (33). Poiché la destinazione a riserva appartiene alla fase dispositiva, se ne dovrebbe trarre la conclusione che gli amministratori non sono legittimati ad iscrivere poste la cui esistenza, a differenza di tutte le altre voci che discendono da valutazioni, implica la preventiva approvazione assembleare del bilancio stesso (34).

(32) In tale senso: G. Ferri, *op. ult.cit.*, 259.

(33) Anche da parte della dottrina minoritaria che ritiene il bilancio «atto degli amministratori», si sostiene che la proposta di destinazione degli utili presentata dagli amministratori non è vincolante per l'assemblea che, «diversamente a quanto accade in tema di approvazione del bilancio», può modificarla così come vuole, B. Libonati, *op. cit.*, 67, nota 75.

(34) G. Falsitta, nello scritto *La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito di impresa*, cit., 906, ha ritenuto di poter desumere l'esistenza di un principio generale, in base al quale si può derogare al criterio per cui la destinazione dell'utile può essere proposta dagli amministratori solo nella loro relazione, qualora la deroga in questione sia giustificata dall'esigenza di ottenere agevolazioni fiscali. Una delle argomentazioni addotte a sostegno della tesi è la «frequenza con cui la legge utilizza il congegno descritto», a cui già G.E. Colombo, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, cit., 1189, aveva dato anticipatamente una risposta, affermando che «altro è che una norma di legge deroghi ai principi, come accade in uno dei casi

A quanto sopra esposto si potrebbe obiettare che comunque l'esercizio di questo potere propositivo non produce giuridicamente alcun atto di disposizione del patrimonio sociale, poiché è necessaria in ogni caso la successiva delibera dei soci di approvazione. Questa obiezione potrebbe forse essere decisiva se si limitasse l'indagine alle sole disposizioni del codice civile che attengono alla distinzione dei compiti spettanti agli amministratori ed alla assemblea in tema di bilancio di esercizio.

Peraltro l'accoglimento di una soluzione favorevole alla configurabilità di un potere propositivo, così inteso, poiché conduce a determinate conseguenze in sede di redazione del bilancio, deve essere vagliato alla luce dei principi di chiarezza e precisione.

10. — *Il presunto «potere propositivo» degli amministratori in sede di formazione del bilancio ed i principi di chiarezza e precisione.*

A sostegno della tesi della inammissibilità di tale potere si pongono le seguenti considerazioni: in primo luogo l'art. 2423, 2° comma, c.c., richiede che dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite risulti con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte. L'esplicita indicazione in bilancio degli utili realmente conseguiti è ancora richiesta dall'art. 2433, 2° comma, c.c., ai fini del pagamento dei dividendi sulle azioni e dall'art. 2431, c.c., ai fini del computo delle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori.

L'osservanza del principio di chiarezza richiede, quindi, che l'utile di esercizio emerga distintamente in bilancio e che i saldi dei conti delle riserve esprimano la situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso. Se viceversa l'utile, pur risultante dal conto profitti e perdite, viene ad essere iscritto frazionatamente tra i conti che in futuro dovrà alimentare, il bilancio è da ritenersi viziato.

L'inammissibilità di tale potere propositivo può essere ancora confermata, argomentando a contrario, dalle gravi violazioni al principio di precisione che si verrebbero a verificare in siffatte ipotesi (35).

La costituzione di qualsiasi riserva presuppone, infatti, l'esistenza di utili che scaturiscono da una differenza positiva tra componenti positivi e negativi di reddito, la cui esistenza trae origine da una corretta applicazione delle disposizioni dettate dal codice civile in materia di bilancio.

Se alla formazione del conto profitti e perdite concorrono valori, che solo nella terminologia fiscale possono essere considerati «costi ed oneri», gli utili netti che ne risultano non sono gli utili «realmente conseguiti», come richiesto dall'art. 2434, 2° comma, c.c. e di conseguenza viene violato il principio di precisione.

In effetti, nessuna riserve di utili, che sia veramente tale, trova riscontro in una posta creata *ad hoc* nel conto profitti e perdite.

Nel silenzio della legge in materia di riserve facoltative di utili, fatta eccezione per il brevissimo accenno contenuto nell'art. 2425, p. 2 del passivo, nessuna disposizione consente che l'accantonamento a riserva condizioni a

---

elencati e in pochi altri; altro che l'interprete si attribuisca la libertà di derogare ai principi, in mancanza di una norma di legge che vi deroghi».

(35) Di contrario avviso è: G. Falsitta, *op. ult. cit.*, 143, il quale sostiene che in tali ipotesi non si può ravvisare un «inquinamento» o «deformazione» del risultato d'esercizio.

priori la determinazione dell'utile di esercizio. Passando in rassegna quello che dovrebbe essere, ai sensi dell'art. 2425 bis c.c., il contenuto del conto profitti e perdite nella sezione dei costi, nonostante qualsiasi tentativo si voglia compiere, non si riesce ad individuare una categoria che non tragga la sua origine da effettive componenti reddituali negative, sia pure in determinate ipotesi, incerte nell'an o nel quantum, se aventi natura previsionale.

#### 11. - Conclusioni.

Per concludere, sembra riduttivo tentare una soluzione del problema dell'iscrizione in bilancio degli ammortamenti anticipati come riserve d'utili, con l'unica vera preoccupazione del rispetto del principio di chiarezza e senza tener conto delle possibili violazioni del principio di precisione sopra esposte.

Infatti, come è stato deciso in giurisprudenza (36), l'applicazione della legislazione fiscale non può comportare la violazione dei principi generali civilistici in tema di formazione del bilancio ed in particolare per la determinazione dell'utile e della perdita di esercizio.

Inoltre nell'adeguamento del nostro ordinamento, in materia societaria, alla IV direttiva Cee in tema di struttura, contenuto e pubblica dei conti annuali, potrebbero essere recepite anche le disposizioni, da ritenersi facoltative, che prevedono la possibilità, in casi eccezionali, di derogare ai criteri civilistici di valutazione, accogliendo i valori fiscali. Il recepimento di tali disposizioni sarebbe un modo, peraltro probabilmente non auspicabile, di superamento delle possibili antinomie tra la normativa civilistica e fiscale sul bilancio (37).

È da tener presente che, mentre eventuali violazioni ai principi più volte menzionati comportano una possibile declaratoria di nullità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2379 c.c. (38), il mancato utilizzo, da parte degli amministratori, delle agevolazioni concesse dalla disciplina fiscale non è sanzionabile a norma delle disposizioni del codice civile (39). Gli amministratori contro i quali fosse proposta azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2392,

(36) Vedi tra le altre: Trib. Milano, 4 settembre 1978, cit.

(37) L'introduzione di queste disposizioni, nell'ambito della normativa commerciale, comporterebbe effettivamente l'accoglimento del «principio di dipendenza rovesciata» a cui si faceva cenno alla nota 17. La compresenza nell'ordinamento giuridico di tale principio e di quello di dipendenza del reddito fiscale dall'utile di bilancio, attualmente previsto dall'art. 52, d.p.r. 597/1973, sembra realizzare una sorta di circolo vizioso. Difatti, la determinazione del reddito fiscale verrebbe a dipendere dalla «definizione» dell'utile civilistico in base alla disposizione citata e, viceversa, la determinazione di quest'ultimo poggerebbe su una previa «definizione» di taluni componenti positivi o negativi di reddito disposti ai fini tributari ed accolti eccezionalmente in sede di formazione del bilancio di esercizio.

(38) Contro la soluzione della nullità: F. Galgano, *La società per azioni, Le altre società di capitali, Le cooperative*, 1980, 119, a favore della annullabilità ex art. 2377, c.c.; B. Libonati, *op. cit.*, 218, che configura l'azione di accertamento di irregolarità da esercitarsi mediante il ricorso del socio all'autorità giudiziaria, escludendo una soluzione del problema in sede di impugnativa della delibera. In argomento: G.E. Colombo, *Le violazioni in materia di bilancio, Il bilancio di esercizio, Problemi attuali, op. cit.*, 371.

(39) Di contrario avviso G. Falsitta, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di bilancio civile e «fiscale»*, cit., 148.

c.c., per aver sottoposto il patrimonio sociale ad un aggravio di tassazione, avrebbero buon gioco nel sostenere che il danno derivante alla società per l'impossibilità di usufruire dei benefici fiscali era inevitabile, malgrado l'impiego della diligenza ad essi richiesto per legge, considerato che è lo stesso codice civile che impedisce in concreto l'utilizzo di tali benefici.

Le finalità pubblicistiche del bilancio, costantemente ribadite in giurisprudenza, possono essere perseguite solo mediante la formazione di un documento di per sé «neutrale», che prescindendo, cioè, da qualsiasi influenza esterna da parte di soggetti portatori di un interesse esclusivamente particolare. Tale «neutralità» è garantita solo ove siano osservati i principi di chiarezza e precisione, imposti dal legislatore come punto di equilibrio tra le diverse categorie di interessi che possono trovarsi in una posizione di conflitto reciproco (40). Pertanto, le diverse utilizzazioni, di cui può essere oggetto il bilancio in un momento successivo alla sua redazione, non dovrebbero condizionarlo a priori nella fase della sua formazione, consentendo la realizzazione di un fine particolare in contrasto con il soddisfacimento dell'interesse generale (41).

dott. PAOLA TARIGO

---

(40) Sul principio di «neutralità», elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si veda: *Documenti della Commissione per la statuizione dei principi contabili, Bilancio di esercizio, finalità e postulati*, 1977, 9, con cui si ribadisce l'incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con la determinazione del reddito fiscale.

(41) In tal senso da ultimo: A. Fantozzi - M. Alderighi, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rass. trib.*, 1984, I, 118.